



## STATUTO

### **Titolo I - Natura e Scopi**

Art. 1 - L'attività della "E.R.A.A. - EUROPEAN REINING APPALOOSA ASSOCIATION", è regolata esclusivamente dal presente statuto.

Art. 2 - L'Associazione ha per scopo la pratica e la diffusione dello sport equestre del reining, da praticarsi esclusivamente con cavalli di razza "appaloosa". Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. impartire lezioni di equitazione ai propri soci tesserati, con programmi anche dedicati ai giovani;
- b. promuovere ed attuare tutte le iniziative che possano utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del cavallo appaloosa da "reining";
- c. divulgare la cultura e la tecnica del reining e del cavallo appaloosa da reining tra persone di tutte le fasce di età.

A tal fine si fa carico di:

- a. curare la selezione e l'addestramento dei cavalli;
- b. promuovere ed incoraggiare studi e ricerche dirette al miglioramento delle tecniche allevatorie e di addestramento;
- c. promuovere ed attuare rassegne, mostre, aste, concorsi e gare di reining; coordinare la partecipazione dei soci a manifestazioni del genere e ad ogni utile iniziativa interessante per la valorizzazione del cavallo appaloosa da reining.
- d. coordinare l'attività dei singoli soci a livello Europeo in ogni campo che possa rivelarsi utile ai fini dell'Associazione.
- e. regolare l'attività sportiva dei propri soci attraverso le regole stabilite sia dalla National Reining Horse Association (N.R.H.A.) che dall'Appaloosa Horse Club (ApHC), con le deroghe che si renderanno necessarie per meglio garantire il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- f. esercitare, attraverso la stampa, la radio, la televisione ed ogni altro mezzo di diffusione, la più ampia ed efficace tutela degli interessi dei soci nel conseguimento degli scopi sociali.

Art. 3 - L'associazione non ha finalità economiche. L'Associazione potrà tuttavia compiere tutti gli atti di natura finanziaria, mobiliare ed immobiliare che riterrà utile per il conseguimento degli scopi associativi. Il ricorso ad operazioni aventi natura commerciale avrà contenuti e modalità marginali e non prevalenti rispetto alle attività istituzionalmente previste.

Le attività commerciali dovranno comunque essere svolte senza specifica struttura o organizzazione e sempre in via non prevalente rispetto all'attività principale istituzionale. Ai fini fiscali, per l'individuazione e la distinzione tra le attività commerciali e quelle non commerciali, si farà riferimento alle previsioni stabilite per gli enti di tipo associativo con natura non commerciale nel Testo Unico per le Imposte sui redditi delle persone giuridiche.

L'associazione non potrà mai, per nessun motivo, distribuire eventuali avanzi di gestione e/o rimborsare quote o valori conferiti nell'associazione stessa. Al predetto riguardo vale quanto previsto al successivo punto 36.

Art. 4 - L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Ogni individuo di ogni fascia di età può diventare socio, con le limitazioni previste dal successivo titolo IV.

Art. 5 - L'Associazione ha la sua sede legale in Piove di Sacco (PD), Italia, Via dell'Industria 3.

Art. 6 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 7 - La denominazione di E.R.A.A., da sola o accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata all'Associazione.

Art. 8 - I colori dell'Associazione saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **Titolo II**

Art. 9 - I soci della E.R.A.A. si dividono in tre categorie:

- a. soci fondatori
- b. soci sostenitori
- c. soci d'onore

Art. 10 - I soci fondatori sono i soci componenti all'atto di costituzione dell'Associazione.

Art. 11 - I soci sostenitori sono coloro che siano stati ammessi con le modalità e condizioni di cui al successivo titolo IV. La qualifica scade il 31 Dicembre di ogni anno. Essi partecipano alle attività sociali ed operano per la loro migliore realizzazione.

Art. 12 - I soci d'onore sono tutti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, siano stati in essa ammessi con le modalità e condizioni di cui al successivo titolo IV.

### **Titolo III**

Art. 13 - Gli organi attraverso i quali la E.R.A.A. esplica le sue funzioni sono:

- a. l'Assemblea
- b. il Consiglio Direttivo

Art. 14 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa viene convocata in seduta ordinaria, una volta l'anno, entro il mese di Dicembre, su iniziativa del Consiglio Direttivo, ed in via straordinaria, ogni qualvolta lo stesso Consiglio Direttivo od almeno un quarto dei soci lo richieda. La convocazione, che sarà esposta con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per l'assemblea in un luogo visibile nei locali della E.R.A.A., deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 15 - Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b. l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. il cambiamento dello statuto e della denominazione sociale;
- b. la decisione su tutte le questioni sottoposte all'assemblea;
- c. la delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 - L'assemblea delibera a maggioranza semplice tranne che per lo scioglimento dell'Associazione, ove è richiesta una maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei votanti.

Art. 18 - Ogni assemblea nomina, tra i soci presenti, un Presidente ed un Segretario, che avranno cura di sottoscrivere il relativo verbale.

Art. 19 - I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da un altro socio. Non si possono esprimere più di tre voti compreso il proprio.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri eletti ai sensi del precedente art. 16 e non potrà essere composto da più di sette membri. L'età minima per far parte del Consiglio Direttivo è di 25 anni. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Per deliberare è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

- a. il Presidente;
- b. uno o due Vice-Presidenti;
- c. un Segretario Tesoriere (revisore dei conti);
- d. uno o più Consiglieri.

Art. 22 - Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a. la determinazione delle quote associative secondo le quali ripartire le spese necessarie per far funzionare l'Associazione e le sue attività;
- b. la realizzazione del programma di attività sulla base dell'indirizzo generale fornito all'assemblea;
- c. l'amministrazione della Associazione;
- d. l'accettazione dei soci sostenitori, nonché la nomina dei soci d'onore, come dal successivo Titolo IV;
- e. l'assegnazione di incarichi tra i soci e la nomina di collaboratori ed addetti;
- f. l'approvazione di eventuali regolamenti particolari, interessanti la vita dell'Associazione;
- g. la vigilanza su tutto quanto concerne l'attività sociale;
- h. la convocazione delle assemblee;
- i. la decisione su tutte le questioni sociali non di competenza delle assemblee;
- j. la rimozione di uno o più membri del Consiglio stesso, per gravi inadempienze o interferenze con l'attività dell'Associazione, con delibera da assumersi a maggioranza assoluta;
- k. la previsione, di volta in volta, delle modalità di elezione dello stesso Consiglio Direttivo da parte degli associati.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri uscenti sono rieleggibili.

Art. 24 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, ad esso spetta la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo personalmente o per mezzo del Vice-Presidente.

#### **Titolo IV - Qualità di Socio, acquisto, perdita, diritti, obblighi**

Art. 25 - La qualità di socio sostenitore viene riconosciuta attraverso l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il versamento della quota associativa. Essa è inalienabile ed intrasferibile e comporta l'impegno da parte del socio a fornire ulteriori contributi di carattere finanziario o anche semplicemente operativo per lo sviluppo e le migliori sorti dell'Associazione. La qualifica di socio sostenitore scade il 31 Dicembre successivo all'atto dell'accettazione della domanda, e può essere nuovamente attribuita dietro presentazione di nuova domanda.

Scade inoltre per dimissioni, radiazione da parte del Consiglio o decesso. L'età minima per i soci sostenitori è di diciotto anni.

Art. 26 - I soci d'onore vengono nominati dall'assemblea su motivata proposta del Consiglio Direttivo. La loro qualifica è inalienabile, intrasferibile e cessa solo per dimissioni, revoca o decesso. L'età minima per i soci d'onore è di 18 anni.

Art. 27 - Diritti di tutti i soci sono:

- a. esercizio dell'elettorato attivo o passivo nell'assemblea, con i limiti d'età previsti dal presente statuto;
- b. fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli organi sociali.

Art. 28 - Diritti dei soci d'onore sono:

- a. assistere alle assemblee con diritto di voto;
- b. esprimere al Consiglio Direttivo giudizi ed indicazioni riguardanti le attività sociali;
- c. fruire di quanto disposto dagli organi sociali.

Art. 29 - Doveri dei soci sono:

- a. accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli organi sociali;
- b. corrispondere le quote associative ed i contributi straordinari determinati dall'Assemblea, rinunciando, per essi, a qualsiasi protesta di ripetizione a meno di particolari accordi intercorsi con l'Associazione attraverso i suoi organi competenti;
- c. cooperare alla formazione sportiva e morale dei consoci ed alla formazione umana ed atletica della comunità, evitare di partecipare ad iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Art. 30 - Fanno parte del patrimonio tutti i beni di cui la E.R.A.A. sia proprietaria o disponga a qualunque titolo.

Art. 31 - Per provvedere al conseguimento delle sue finalità la E.R.A.A. si avvale dei seguenti mezzi:

- a. l'apporto operativo e finanziario dei soci;
- b. l'apporto di Enti o privati, tramite assistenza, contributi o quote associative straordinarie;
- c. sedi, impianti, attrezzature sportive di cui abbia a qualunque titolo disponibilità;
- d. eventuali prestiti e finanziamenti di Enti o privati.

Art. 32 - I fondi occorrenti per l'ordinaria e straordinaria gestione saranno depositati in conto corrente presso un Istituto di Credito. Tale c/c sarà intestato all'Associazione.

Art. 33 - L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'assemblea ordinaria un bilancio di previsione contenente un preventivo delle spese necessarie per far funzionare l'Associazione. A fine esercizio il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'assemblea ordinaria un bilancio consuntivo. Qualora tale bilancio presenti delle passività, l'assemblea delibera l'ammontare del contributo straordinario da ripartire tra i soci a conguaglio. In caso di residui attivi di gestione, invece, l'assemblea ratificherà la loro devoluzione all'attività dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

#### **Titolo V - Disposizioni varie e finali.**

Art. 34 - Tutte le cariche previste nel presente Statuto hanno la durata massima di quattro anni a meno di rinnovo. Esse sono a titolo onorifico e gratuito così come lo sono gli incarichi eventualmente assolti dai soci per i quali è incompatibile qualsiasi rapporto di lavoro. Gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese. Eventuali eccezioni dovranno essere approvate, come fatto straordinario e con giustificato motivo, con voto unanime dell'assemblea. I membri in carica sono rieleggibili.

Art. 35 - Di ogni seduta degli Organi Direttivi (Assemblea e Consiglio Direttivo) verrà redatto verbale, utilizzando, allo scopo, due diversi libri: il Libro dei verbali delle assemblee ed il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 36 - Lo scioglimento dell'Associazione avverrà "ipso iure" per la rinuncia alla qualifica di tutti i soci fondatori e sostenitori senza rispettiva trasmissione della qualifica ed altri ove possibile (soci fondatori). Le rinunce possono avvenire anche in modo separato e cronologicamente distinto.

Art. 37 - In caso di scioglimento dell'Associazione, la liquidazione avverrà con le modalità seguenti:

l'Assemblea o, subordinatamente, l'ultimo socio fondatore o sostenitore rinunciante o, subordinatamente ancora, il più anziano dei rinuncianti nomina un apposito Comitato per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione che dovrà essere devoluto a scopi sportivi o di beneficenza, non avendo l'Associazione scopo di lucro.

Art. 38 - Per quanto non previsto dagli atti suddetti saranno applicate le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.